Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 29.09.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2020. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.143,32, oltre interessi legali dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata della commissione di attivazione, della commissione di intermediazione creditizia e della commissione gestione pratica. Chiede anche, genericamente, il rimborso delle eventuali quote indebitamente trattenute dopo l'estinzione, nonché di € 200,00 a titolo di spese per l'assistenza professionale.
Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede, in via preliminare, di disporre la sospensione del ricorso, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e U* Bank Austria (C-555/21).
Con riferimento ai "*costi di intermediazione*", eccepisce che, secondo quanto previsto dall'art. 4 lett. e) del contratto, i suddetti remunerano esclusivamente l'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito a seguito di una scelta volontaria del cliente; dunque, l'intermediario convenuto difetta di legittimazione passiva rispetto a tale richiesta, non essendo l'effettivo *accipiens* di detto importo.
Nel merito, la resistente eccepisce che:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il contratto è chiaro nell'indicare la rimborsabilità dei soli costi di incasso rata e commissioni di gestione;
- in seguito alla presentazione del reclamo, l'intermediario ha rimborsato al ricorrente la somma di euro 127,50 a titolo di "rimborso sulle commissioni di gestione, che si aggiunge ai 52,50 euro riconosciuti nel conteggio di estinzione anticipata (per un totale di 180,00 euro);
- le commissioni di attivazione e le provvigioni per l'intermediario del credito hanno natura up front e, pertanto, non sono rimborsabili;
- sulla non rimborsabilità dei costi considerati *up front* è intervenuta la Corte di Giustizia (sentenza n. 555 del 9.02.2023), affermando che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi *recurring,* così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza *Lexitor;*
- il legislatore italiano, con l'art. 1, comma 1 *bis*, del D.L. 69\2023 ha disposto espressamente che il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito non include gli oneri *up front;*
- in conformità alle norme primarie (artt. 125 *sexies* TUB e 6 del DPR 180\1950) e secondarie (istruzioni della Banca d'Italia) all'epoca vigenti, la convenuta ha predisposto un modello contrattuale che, oltre a indicare in maniera trasparente tutti i costi del credito, prevedeva il rimborso dei costi *recurring* e l'irripetibilità dei costi *up front.*

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2020 ed estinto anticipatamente nel 2025.
L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento, in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Produce l'elenco dei procedimenti giudiziari sospesi o rinviati nei quali esso è parte. Non produce documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla CGUE.
Sul punto, si osserva che il rinvio pregiudiziale *ex* art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una controversia su analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella invocata dall'intermediario. Peraltro, nel caso di specie, non sussiste neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.
Sulla stessa richiesta questo Collegio si è già pronunciato più volte (si veda, ad es., dec. n. 1500/2025), rigettandola.
L'intermediario eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria della cliente con riguardo alle provvigioni dell'intermediario affermando di non essendo il reale *accipiens* del relativo importo.
Anche tale eccezione è infondata.
Sul punto si rileva che:
- parte ricorrente ha prodotto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, entrambi emessi e sottoscritti dall'intermediario convenuto;
- nel predetto conteggio è espressamente indicato che l'importo estintivo possa essere versato mediante bonifico bancario a favore del medesimo intermediario;
- l'intermediario resistente ha gestito direttamente la procedura di estinzione del finanziamento ed ha, in particolare, riscosso il debito residuo del prestito.

I Collegi, del resto, ormai sono concordi nel respingere tale eccezione. Ciò sulla scorta di quanto stabilito dal Collegio di coordinamento (cfr. Coll. Coord., dec. n. 6816/2018), secondo cui l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. Dunque, obbligato alla restituzione, con conseguente legittimazione passiva, è l'*accipiens*, ossia il soggetto che riceve tale pagamento. A tale proposito, il Collegio di Palermo (dec. n. 11794\24 ha rigettato un'analoga eccezione sollevata dallo stesso intermediario.

Nel merito, com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor* [della Corte di giustizia UE] *ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che "*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia".* Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole "*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*".

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodi secondo e seguenti del comma 2: "*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.*".
Nel caso di specie, sulla base della descrizione delle attività remunerate, di istruttoria e la commissione di attivazione hanno natura *up front*, in quanto si fa riferimento solamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Anche le provvigioni dell'intermediario del credito devono ritenersi *up front*, in quanto risulta intervenuto un agente in attività finanziaria ed il conferimento dell'incarico da riferimento ad attività preliminari al perfezionamento del contratto di finanziamento. Le "Commissioni di gestione pratica" sono state ritenute di natura *recurrung* sulla base della descrizione delle attività remunerate.
In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso della somma risultante dalla seguente tabella.

rate complessive 120	rate scadute 48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue 72	TAN 7,92%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN 39,79%						
commissione di attivazione		697,20 €	Up front	*Curva degli interessi*	277,42 €		277,42 €
Commissione Intermediazione Creditizia		996,00 €	Up front	*Curva degli interessi*	396,31 €		396,31 €
Commissioni di gestione pratica		300,00 €	Recurring	*Pro rata temporis*	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Totale							**673,73 €**

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, in quanto non v'è prova della sussistenza di tale circostanza.
Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 673,73 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE